

**VADEMECUM
RAPPRESENTANTI DI LISTA
VOTO ESTERO**

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

Il voto degli italiani all'estero.

Vademecum per i rappresentanti dei partiti politici

* * *

1. **PREMESSA.**

Con il D.P.R. del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto, per il 4 dicembre 2016, il *referendum* confermativo avente ad oggetto la legge di riforma costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016¹.

- Votando **SI**, l'elettore esprime la volontà di **approvare** la riforma costituzionale.
- Votando **NO**, l'elettore esprime la volontà di **non approvare** la riforma costituzionale.

Ai fini della validità del *referendum* non è necessario che partecipi alla votazione la maggioranza degli elettori (c.d. *quorum*).


La riforma *non è approvata* se i **NO** sono pari alla **metà più uno** dei voti validi (c.d. *maggioranza semplice*).

2. **Come si svolge il voto degli italiani all'estero?**

I cittadini italiani che si trovano all'Estero esercitano il proprio diritto di voto per corrispondenza.

A) Gli Uffici Consolari Italiani inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:

- il certificato elettorale, comprensivo del **tagliando elettorale** nel quale è riportato il numero identificativo dell'elettore;
- la **scheda elettorale** referendaria;
- una busta piccola, di norma di colore bianco (c.d. **busta interna**);
- una busta più grande, preaffrancata, indirizzata all'Ufficio Consolare (c.d. **busta esterna**);
- un foglio informativo.




¹ Il quesito oggetto del referendum è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?».


B) l'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (ad es. una croce o una barra), con una penna di colore **blu o nero**, sul quadrato della scheda che contiene le parole **SI** o **NO**;



C) l'elettore inserisce la **scheda elettorale** nella busta piccola e chiude accuratamente la busta;



D) dopo aver staccato il tagliando elettorale dal certificato elettorale (seguendo l'apposita linea tratteggiata) ripone il **tagliando elettorale** e la **busta piccola** (chiusa, contenete la scheda elettorale) dentro la **busta più grande**, già affrancata, e la spedisce all'Ufficio Consolare competente;



E) i diversi Uffici Consolari Italiani nel mondo raccolgono e trasmettono all'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero le buste (grandi) provenienti dagli elettori.

3. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.

3.1. *Costituzione del Seggio e consegna del materiale elettorale.*

Domenica 4 dicembre 2016, dalle ore 14.30 alle 15.00, vengono costituiti i seggi elettorali per la Circoscrizione Estero, composti ognuno da un Presidente, un Segretario e da quattro scrutatori, di cui uno viene nominato Vicepresidente.

Alle ore 15.00, il Presidente di seggio riceve in consegna il seguente materiale:

- i plichi (sacchi di juta) contenenti le buste (grandi) inviate dagli elettori;
- una nota di accompagnamento, attestante il numero dei plichi e delle buste consegnate;

- copia autentica dell'elenco degli elettori assegnati al singolo seggio;
- un'urna dove andranno inserite le buste interne ancora chiuse, contenenti le schede elettorali;
- le scatole che dovranno contenere le schede elettorali scrutinate;
- gli atti relativi alle designazione dei rappresentanti dei partiti politici presso il seggio elettorale;
- i verbali delle operazioni di scrutinio, il timbro del seggio elettorale ed il materiale di cancelleria.

3.2. Le operazioni preliminari.

A partire dalle ore 15 possono avere inizio le operazioni preliminari necessarie a garantire la regolarità della successiva fase di scrutinio.

A tale fine, il Presidente:

- 1) verifica che il numero delle *buste esterne* ricevute sia corrispondente al numero riportato nella nota di accompagnamento;
- 2) procede all'apertura delle *buste esterne*.

A questo punto possono verificarsi due casi:

BUSTE ESTERNE VALIDE

Nel caso in cui la *busta esterna sia regolarmente formata*, il presidente estrae il *tagliando elettorale*, riscontra che il numero identificativo in esso riportato sia presente nell'elenco degli elettori assegnati al proprio seggio e inserisce nell'urna la *busta interna* (ancora chiusa), contenente la scheda elettorale.

BUSTE ESTERNE DA ANNULLARE

Il presidente deve invece **annullare** le *buste esterne*, senza procedere al loro scrutinio, se:

- all'interno manca il tagliando elettorale o la busta piccola contenente la scheda elettorale;
- nella stessa busta esterna sono contenuti più *tagliandi elettorali* o più *buste piccole*;
- il *tagliando elettorale* contenuto nella busta esterna riporta un numero non corrispondente ad uno degli elettori assegnati al seggio;
- la *busta piccola* contenente la scheda elettorale risulta aperta, lacerata o reca segni di riconoscimento;
- la scheda elettorale non è all'interno della busta piccola, ma è contenuta all'interno della busta grande insieme al tagliando elettorale.

2. Nei casi di annullamento, i *tagliandi elettorali* devono essere separati dalle relative *buste esterne* e quest'ultime devono essere **sigillate e vidimate** dal presidente e da due scrutatori.


3.3. Le operazioni di scrutinio.

Solo dopo aver concluso tutte le procedure preliminari, si può procedere alle operazioni di scrutinio.

Per garantire che lo scrutinio dei voti espressi all'estero avvenga contemporaneamente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, le relative operazioni non possono essere iniziate prima delle ore 23.00 (orario di chiusura dei seggi nazionali).

Qui di seguito, illustrate in modo schematico, le varie fasi delle operazioni di scrutinio.

Il vicepresidente estrae singolarmente dall'urna le *buste interne*, le apre, estrae la scheda elettorale e vi appone il timbro del seggio elettorale.



4. I DIRITTI E LE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI POLITICI.

I rappresentanti dei partiti politici devono recarsi al seggio elettorale presentando un documento di riconoscimento che consenta al presidente di verificare se risultano designati presso quel seggio.

- I rappresentanti hanno **diritto di assistere** alle operazioni *preliminari* e di *scrutinio* in prossimità al tavolo del seggio o comunque in un luogo nel quale possano agevolmente seguire le operazioni.

Non possono essere allontanati dal seggio se non nei casi in cui il rappresentante:

- a) eserciti violenza;
- b) richiamato per due volte, continui a turbare *gravemente* il procedimento delle operazioni.

- Devono **verificare** il rispetto scrupoloso **dell'intero procedimento** delle operazioni elettorali prescritto dalla legge.

Nelle **OPERAZIONI PRELIMINARI**, devono assicurarsi che:

- il numero delle buste esterne aperte sia pari al numero delle buste esterne indicato nella nota di accompagnamento;
- il presidente annulli le schede esterne, senza procedere al loro scrutinio, nei casi previsti *sub* § 3.2;
- **le buste esterne annullate sia immediatamente vidimate e sigillate** (in modo che non sia possibile estrarre le schede elettorali poste al loro interno).

Nelle **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**, devono assicurarsi che:

- il presidente **annulli** le schede elettorali *solamente* nei casi previsti *sub* § 3.3;
- le schede *bianche* e quelle *annullate* siano **immediatamente** vidimate dal Presidente e da due scrutatori e inserite nelle apposite buste, **separate** dalle schede valide (in modo che le schede *bianche* non vengano riempite e che le schede *annullate* non vengano conteggiate tra le schede valide).

- **In tutti in casi** in cui il presidente non proceda all'annullamento delle buste *esterne* e/o delle *schede elettorali* nei casi previsti *sub* §§ 3.2 e 3.3, o proceda all'annullamento di buste *esterne* e/o *schede elettorali* effettivamente valide, i rappresentanti dei partiti politici hanno diritto a sollevare **contestazioni** sulle scelte del presidente.

In seguito ai rilievi dei rappresentati dei partiti politici, il Presidente deve inserire le schede contestate tra quelle *contestate, ma provvisoriamente assegnate* o tra quelle *contestate, ma provvisoriamente non assegnate*.

- **In ogni caso**, i rappresentanti devono assicurarsi che:
- tutte le contestazioni **siano inserite** nei verbali delle operazioni;
 - le schede contestate siano **immediatamente** vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori e inserite nelle apposite buste **separate** dalle schede valide.
- I rappresentanti devono **controllare** che le schede *valide* sommate alle schede *bianche*, alle schede *annullate* e alle schede *contestate, ma provvisoriamente non assegnate* siano pari al numero totale di schede scrutinate.
- I rappresentanti dei partiti politici devono infine **sottoscrivere** i verbali delle operazioni elettorali.